

Interpellanza ex art. 18 Regolamento Comunale e Richiesta di revoca della Ordinanza n. 1 del 13.8.2011



**Al Sig. Sindaco del Comune di Tropea  
E p.c. A Sua Eccellenza il Prefetto di Vibo  
Valentia**

Egr. Sig. Sindaco, con decreto n. 1 del 13.8.2011 ha vietato, per ragioni di igiene pubblica (non bene specificate) che attenterebbero <<niente pò po' di meno che>> "alla pubblica incolumità", il parcheggio di camper e similari dal Ponte La Grazia sino alla salita di Rocca Nettuno.

Il Decreto soffre di una pochezza argomentativa disarmante che espone l'ente comunale a dover patire delle spese in caso di ricorso degli utenti camperisti a cui viene vietata la sosta per ragioni che, per l'astrattezza delle motivazioni adottate, appaiono discriminanti.

E' stato più volte affermato che le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica.

Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa "lo scarico di liquami", non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4.

Tra l'altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto.

Anche il comma 6 dell'articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: "è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari".

Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell'igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.

L'Ordinanza che lei ha adottato affronta un problema serio ma in modo illegittimo e inefficace; potremmo

dire in maniera dilettantistica. A tacer del fatto che in località Roccette, dinanzi al segnale di divieto apposto permane inspiegabilmente parcheggiata una roulotte. Se si considera che nella sua Ordinanza non viene individuata sul territorio comunale un'area allestita per l'ospitalità dei turisti e delle famiglie in autocaravan, l'osservatore malpensante potrebbe ritenere che la sua intenzione è quella di favorire qualche privato che gestisce aree attrezzate di parcheggio.

Come dovrebbe sapere, con nota del 2 aprile 2007, Prot. 0031543/2007, il Ministero dei Trasporti ha preso posizione in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, puntualizzando la corretta interpretazione ed applicazione delle norme del Codice della strada in materia. Per favorire la sua conoscenza verranno riportati alcuni stralci.

L'emanazione di tale provvedimento si è resa necessaria a seguito delle innumerevoli e ripetute istanze presentate ai sensi dell'art. 6 del regolamento di esecuzione e di attuazione - D.P.R. 445/1992 - circa la corretta applicazione del Codice della strada in materia di autocaravan (articolo 185 C.d.S.), e - aspetto particolarmente importante - il provvedimento è stato emanato ai sensi dell'art. 35, comma 1, che, come è noto, conferisce al Ministero dei Trasporti il potere di direttiva in materia di Codice della strada, vincolando in tal modo gli enti proprietari delle strade ad applicare le disposizioni in esse contenute.

Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2). E' vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c.4).

Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma